

10. CARTELLA DI PAGAMENTO

(Tributi in genere)

La cartella di pagamento è l'atto attraverso il quale L'Agente della riscossione rende noto al debitore le somme iscritte a ruolo che li riguardano; contiene i dati del ruolo e la data in cui lo stesso è diventato esecutivo.

La cartella è formata dall'Agente della riscossione territorialmente competente in base alla residenza dei contribuenti e deve essere notificata, a pena di decadenza, entro i termini perentori previsti dall'art. 25, d.p.r. n. 602/1973. Dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione.

Normativa

Artt. 25-26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602; Art. 29, d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

Dottrina

LA ROSA, *Riscossione delle imposte*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2000.

BASILAVECCHIA, *Il ruolo e la cartella di pagamento: profili evolutivi della riscossione dei tributi*, in *Dir. prat. trib.*, 2007, 1, 127.

CARINCI, *La riscossione a mezzo ruolo nell'attuazione del tributo*, Pisa, 2009.

AA.VV., *La riscossione dei tributi*, a cura di Basilavecchia, Cannizzaro, Carinci, Milano, 2011.

Giurisprudenza

Cass., Sez. trib., 10 maggio 2004, n. 15638, in *Dir. prat. trib.*, 2005, 3, 497, con nota di CALIFANO, *La motivazione della cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento: "alla cartella di pagamento sono applicabili i principi di ordine generale previsti per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa sancito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione. Conseguentemente, anche nella cartella di pagamento, sia pure succintamente, il Comune è tenuto ad indicare le ragioni dell'iscrizione a ruolo del tributo di, ovvero sia la mera causale, sia della motivazione vera e propria, in modo tale da consentire al contribuente un esercizio del diritto di difesa non eccessivamente difficoltoso"*.

Corte cost., 15 luglio 2005, n. 280, in *Il Fisco*, 2005, 31, 4903, con nota di ROSSI, *La*

Consulta boccia la mancata previsione di un termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento: “è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, la mancata esplicita previsione di un termine di decadenza entro il quale la cartella di pagamento di pagamento deve essere notificata al contribuente, costituisce violazione del principio generale secondo il quale non è consentito lasciare il contribuente esposto senza limiti temporali all’azione esecutiva del Fisco”.

Cass., Sez. trib., 26 marzo 2014, n. 7056, in *Dir. prat. trib.*, 2014, 3, 414, con nota di ZAGÀ, *Il vizio di motivazione degli atti amministrativi tributari secondo la Corte di Cassazione: brevi note in merito ad alcuni corollari processuali derivanti dal riscontro di tale vizio*, “l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione ed alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, di cui viene intimato il pagamento, pure nel caso in cui la stessa rappresenti l’atto consequenziale del prodromico avviso di accertamento”.

Prassi

Agenzia delle Entrate, circolare 6 marzo 2008, n. 16, in www.agenziaentrate.it (*indicazione del responsabile del procedimento*).

CARTELLA DI PAGAMENTO N

Emessa da Equitalia Centro SpA Agente della riscossione - prov. di [REDACTED]
su incarico di:
Agenzia delle Entrate

**DESTINATARIO**

Spett. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Cod. Fisc. [REDACTED]

Num. richiesta: [REDACTED]

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Sua carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

Agenzia delle Entrate

SOMME DOVUTE

126.077,10

divisi di notifica 5,88

Totalità da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*

euro 126.082,98

*Comprendo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento
E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

- All'importo dovuto si aggiungeranno:
- interessi di mora;
 - maggiori compensi per il servizio di riscossione;
 - eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento
L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richiesta a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, richiesta di riacquisto e/o del ricorso non

mobili e crediti (ad esempio costituiscono valido motivo di ritardato stipendio, emolumenti vari, o mancato pagamento, in essenza di parcella, fatture, titoli, somme un provvedimento di sospensione disponibili sui conti correnti e dell'Autorità competente. depositi).

Riacquisto e/o ricorso

Il Contribuente può presentare richiesta di riacquisto presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di [REDACTED] - ufficio territoriale
di [REDACTED]

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. CONTROLLO MODELLO IRAP
2. CONTROLLO MODELLO UNICO SOCIETA' DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. CONTROLLO MODELLO IRAP

Dichiarazione modello IRAP/2010 presentata per il periodo d'imposta 2009.

Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.

Comunicazione predisposta in data [REDACTED] con codice atto numero [REDACTED]

Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purché il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella.

Ruolo n. [REDACTED]

Reso esecutivo in data 04-02-2013.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è [REDACTED]

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di [REDACTED] - ufficio territoriale di [REDACTED], al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
			Tributo			
1.	2009	380A	IRAP saldo omesso o carente versamento	5.627,00	261,66	1.690,16
2.	2009	383A	IRAP sanzione - ritardati od omessi versamenti omesso o carente versamento	1.688,10	78,50	135,05
3.	2009	384A	IRAP - interessi per ritardata iscrizione a ruolo omesso o carente versamento	516,19	24,00	41,30
4.	2009	384A	IRAP - interessi per ritardata iscrizione a ruolo omesso versamento	99,28	4,62	7,74
Totale				7.930,57	368,78	634,05
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro 8.299,35	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro 8.565,02	

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.
Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

IRAP

Esiti del controllo automatizzato comunicati al Contribuente

	Euro
1) Imposta dovuta	5.627,00
2) Imposta versata	0,00
3) Imposta da versare	5.627,00
4) Credito	0,00
5) Minor credito	0,00
6) Minor credito da versare	0,00
7) Sanzione ridotta	0,00
8) Interessi	562,70
	451,67

Importi iscritti a ruolo derivanti da versamenti omessi/carenti/terdibili delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato

Euro
segue

Ente che ha emesso il ruolo
 Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di [REDACTED] - ufficio territoriale
 di [REDACTED]

9) Imposta da versare a seguito di comunicazione	5.627,00
10) Imposta versata a seguito di comunicazione	0,00
11) Imposta a ruolo (9 - 10)	5.627,00
12) Sanzione intera (vedi avvertenza)	1.688,10
13) Sanzione versata a seguito di comunicazione	0,00
14) Sanzione a ruolo (12 - 13)	1.688,10
15) Interessi da versare a seguito di comunicazione	516,19
16) Interessi versati a seguito di comunicazione	0,00
17) Interessi da comunicazione a ruolo (15 - 16)	516,19
18) Interessi dovuti fino alla consegna del ruolo	99,28
19) Interessi per versamento da comunic. tardivo	0,00

2. CONTROLLO MODELLO UNICO SOCIETA' DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Dichiarazione modello UNICO/2010 presentata per il periodo d'imposta 2009.

Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.

Comunicazione predisposta in data 25-07-2012 con codice atto numero [REDACTED] consegnata in data 09-10-2012

Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere dispinto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purché il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella.

Ruolo n. [REDACTED]

Reso esecutivo in data 07-02-2013.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è [REDACTED]

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di [REDACTED] - ufficio territoriale di [REDACTED] al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
			Tributo			
5	2009	2001	IRES capitale omesso o carente versamento	33,00	1,53	2,64
6	2009	2003	IRES sanzione omesso o carente versamento	9,90	0,46	0,79
7	2009	2002	IRES interessi omesso o carente versamento	2,16	0,10	0,17
8	2009	2002	IRES interessi omesso versamento	1,36	0,06	0,11
9	2009	0101	Imposta sul valore aggiunto omesso o carente versamento	78.911,00	3.689,36	6.312,88
10	2009	0431	I.V.A. sanzione pecunieraria omesso o carente versamento	17.540,70	815,64	1.403,26
11	2009	0141	I.V.A. interessi omesso o carente versamento	6.175,13	287,14	494,01
12	2009	0141	I.V.A. interessi omesso versamento	3.242,92	150,80	259,43
13	2009	0431	I.V.A. sanzione pecunieraria omesso o carente versamento	47,70	2,22	3,82
14	2009	0141	I.V.A. interessi omesso o carente versamento	2,63	0,12	0,21
15	2009	0431	I.V.A. sanzione pecunieraria omesso o carente versamento	553,40	16,43	26,27
16	2009	0141	I.V.A. interessi omesso o carente versamento	23,57	1,09	1,87
17	2009	0431	I.V.A. sanzione pecunieraria omesso o carente versamento	3.063,60	142,46	245,09
18	2009	0141	I.V.A. interessi omesso o carente versamento	232,80	10,63	18,62
19	2009	0431	I.V.A. sanzione pecunieraria omesso o carente versamento	2.667,90	124,06	213,43
20	2009	0141	I.V.A. interessi omesso o carente versamento	236,85	11,01	18,93
Totale				112.544,44	5.233,31	9.000,55
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro 117.777,75	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro 121.547,99	

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

IRES

Esiti del controllo automatizzato comunicati al Contribuente

	Euro
1) Imposta dovuta	0,00
2) Imposta versata	0,00
3) Imposta da versare	0,00
4) Credito	1,00
5) Minor credito	33,00

segue

Ente che ha emesso il ruolo
 Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di [REDACTED] - ufficio territoriale
 di [REDACTED]

6) Minor credito da versare	33,00
7) Sanzione ridotta	3,30
8) Interessi	1,91

Importi iscritti a ruolo derivanti da versamenti omessi/carenti/tardivi delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato

	Euro
20) Minor credito da versare	33,00
21) Minor credito versato a seguito di comunicazione	0,00
22) Minor credito a ruolo (20 - 21)	33,00
23) Sanzione da minor credito intera (vedi avvertenze)	9,90
24) Sanzione da min. cred. versata a seguito comunicazione	0,00
25) Sanzione da min. cred. a ruolo (23 - 24)	9,90
26) Interessi da min. cred. da versare a seguito comunicaz.	2,18
27) Interessi da min. cred. versati a seguito comunicazione	0,00
28) Interessi da min. cred. da comunicazione a ruolo (26 - 27)	2,18
29) Interessi dovuti fino alla consegna del ruolo	1,36
30) Interessi da min. cred. per vers. da comunic. tardivo	0,00

L.V.A.

Esiti del controllo automatizzato comunicati al Contribuente

	Euro
1) Imposta dovute	78.911,00
2) Imposta versata	0,00
3) Imposta da versare	78.911,00
4) Credito	0,00
5) Minor credito	0,00
6) Minor credito da versare	0,00
7) Sanzione ridotta	5.846,90
8) Interessi	5.403,24

Importi iscritti a ruolo derivanti da versamenti omessi/carenti/tardivi delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato

	Euro
9) Imposta da versare a seguito di comunicazione	78.911,00
10) Imposta versata a seguito di comunicazione	0,00
11) Imposta a ruolo (9 - 10)	78.911,00
12) Sanzione intera (vedi avvertenze)	17.540,70
13) Sanzione versata a seguito di comunicazione	0,00
14) Sanzione a ruolo (12 - 13)	17.540,70
15) Interessi da versare a seguito di comunicazione	17.540,70
16) Interessi versati a seguito di comunicazione	6.175,13
17) Interessi da comunicazione a ruolo (15 - 16)	0,00
18) Interessi dovuti fino alla consegna del ruolo	6.175,13
19) Interessi per versamento da comunic. tardivo	3.242,92
	0,00

Esiti del controllo automatizzato (accconti/versamenti omessi o tardivi) comunicati al Contribuente

codice tributo	importo dovuto	scadenza	versato		importo omesso	sanzione ridotta	interessi
			importo	data			
6009 O	159,00		0,00		159,00	15,90	2,30
6008 O	1.178,00		0,00		1.178,00	117,80	20,45
6007 O	10.212,00		0,00		10.212,00	1.021,20	209,70
6006 O	8.893,00		0,00		8.893,00	889,30	207,24

Importi iscritti a ruolo (accconti/versamenti omessi o tardivi) derivanti da versamenti omessi/carenti/tardivi delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato

importo omesso/tardivo	sanzione intera (vedi avvertenze)	sanzione versata a seguito di comunicazione	sanzione a ruolo	interessi da versare a seguito di comunicazione	interessi versati a seguito di comunicazione	interessi da comunicazione a ruolo

segue

Ente che ha emesso il ruolo
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di [REDACTED] - ufficio territoriale
di [REDACTED]

159,00	47,70	0,00	47,70	2,62	0,00	2,62
1.178,00	353,40	0,00	353,40	23,37	0,00	23,37
10.212,00	3.063,60	0,00	3.063,60	236,84	0,00	236,84
8.893,00	2.667,90	0,00	2.667,90	236,84	0,00	236,85

Avvertenze

In caso di omesso, carente o tardivo versamento degli importi indicati nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, il Contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997.

Gli importi delle sanzioni indicate nella comunicazione sono ricalcolati nella misura del 30% ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo inferiore a quindici giorni, la sanzione del 30% è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Gli importi degli interessi indicati nella comunicazione sono ricalcolati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati dal primo giorno del mese di elaborazione della comunicazione fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione, in caso di omesso o carente versamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del versamento, in caso di tardivo versamento a seguito della comunicazione.

Si precisa che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute tiene conto dei versamenti eventualmente effettuati parzialmente e/o in ritardo a seguito della comunicazione. In particolare, i versamenti eseguiti con codice tributo specifico sono imputati alle corrispondenti somme dovute, mentre i versamenti eseguiti con codice tributo non specifico sono imputati proporzionalmente alle diverse somme dovute.

In caso di decadenza della rettazione della comunicazione, sono altresì scomputati dalle somme dovute sia gli interessi di dilazione versati con codice tributo 9002 sia gli eventuali importi versati a titolo di interessi e sanzioni per effettuare il revvedimento operoso previsto dall'art. 3bis, comma 4-bis, del D.lgs. n. 462 del 1997.

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro 126.082,98 dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro 126.077,10 + 5,88 (*) = 126.082,98
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di pagamento in ritardo, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro 130.113,01 + 5,88 (*) = 130.118,89
cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- Alle Poste e in Banca, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- In Banca, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT33Q0760115800000074988577 intestato all'Agente della riscossione presso Poste Italiane S.p.A. codice BIC BPPNITRXXX, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- Alle Poste, con l'apposito bollettino F35 sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 74988577 intestato all'Agente della riscossione EQUITALIA CENTRO SPA PROV. [REDACTED] - F35 - AGENTE RISCOSSIONE;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: **[REDACTED]**
NUMERO CARTELLA: **[REDACTED]**RIONE O ZONA:
GRUPPO: **[REDACTED]**

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rata	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'etto (dati ad uso degli uffici)
1	2013/550014	380A	2009	1	5.627,00	261,66	T110727191643736530000001/D
2	2013/550014	383A	2009	1	1.688,10	78,50	T110727191643736530000001/D
3	2013/550014	384A	2009	1	516,19	24,00	T110727191643736530000001/D
4	2013/550014	384A	2009	1	99,28	4,62	T110727191643736530000001/D
5	2013/250112	2001	2009	1	33,00	1,53	T110727191723737150000001/D
6	2013/250112	2003	2009	1	9,90	0,46	T110727191723737150000001/D
7	2013/250112	2002	2009	1	2,18	0,10	T110727191723737150000001/D
8	2013/250112	2002	2009	1	1,36	0,06	T110727191723737150000001/D
9	2013/250112	0101	2009	1	78.911,00	3.669,36	T110727191723737150000001/D
10	2013/250112	0431	2009	1	17.500,70	815,64	T110727191723737150000001/D
11	2013/250112	0141	2009	1	6.175,13	287,14	T110727191723737150000001/D
12	2013/250112	0141	2009	1	3.242,92	150,80	T110727191723737150000001/D
13	2013/250112	0431	2009	1	47,70	2,22	T110727191723737150000001/D
14	2013/250112	0141	2009	1	2,63	0,12	T110727191723737150000001/D
15	2013/250112	0431	2009	1	353,40	16,43	T110727191723737150000001/D
16	2013/250112	0141	2009	1	23,37	1,09	T110727191723737150000001/D
17	2013/250112	0431	2009	1	3.063,60	142,46	T110727191723737150000001/D
18	2013/250112	0141	2009	1	232,80	10,83	T110727191723737150000001/D
19	2013/250112	0431	2009	1	2.667,90	124,06	T110727191723737150000001/D
20	2013/250112	0141	2009	1	236,85	11,01	T110727191723737150000001/D
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					120.675,01	5.607,97	
Importo totale della cartella							euro 126.082,98
Pagamento rata unica							euro 126.082,98

segue

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è [REDACTED] Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di [REDACTED] di Equitalia Centro SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di debiti rateizzabili, è possibile presentare apposita domanda all'Agente della riscossione che può concedere la rateazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, con un piano di ammortamento a rate costanti oppure a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del Contribuente. Per debiti complessivi fino a 50 mila euro si può ottenere la rateazione in modo semplificato ossia senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, con un numero massimo di rate mensili pari a 72. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il debitore che non riesca più a far fronte al pagamento della dilazione concessa può chiedere, prima della decadenza, una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi purché documenti un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- L'intero importo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione.

Maggiori informazioni operative (modulistica, simulatori di calcolo, ecc.) sono disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it.

Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it.

EQUITALIA CENTRO S.p.A. - Agente della riscossione della Provincia di [REDACTED]

Si informa che presso gli sportelli di Equitalia CENTRO S.p.A. è possibile effettuare il pagamento senza alcuna spesa aggiuntiva.

COMPENSAZIONI

Il pagamento di debiti scaduti riferiti ad imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010.

Per maggiori informazioni vedi la voce "compensazioni" sul sito www.gruppoequitalia.it.

Gli sportelli restano aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,00: è consentito il pagamento anche con carte Bancomat

C.A.P.

Sportello

Indirizzo

Per informazioni contattare il numero verde 800.178078 unico da telefono fisso (gratuito) o il numero 02.36793679 da telefono cellulare o da estero (secondo piano tariffario).

I nuovi numeri sono attivi 24 ore su 24, con servizio operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

ALTRI INFORMAZIONI

Si ricorda che per le CARTELLE, gli AVVISI DI PAGAMENTO, i SOLLECITI DI PAGAMENTO e le RATEAZIONI concesse è previsto l'utilizzo dei BOLLETTINI RAV precompilati il cui importo prestampato può essere versato, entro la scadenza, presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, gli UFFICI POSTALI* e gli SPORTELLI BANCARI* che [REDACTED] segue

risulteranno più comodi per il Contribuente. I Contribuenti che non hanno ricevuto i BOLLETTINI RAV relativi alle RATEAZIONI che stanno pagando possono farne richiesta presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione. (€ + costo fisso dell'operazione)

E' possibile pagare i bollettini RAV allegati anche presso le tabaccherie, i punti vendita Sisal e Lottomatica abilitati. Vi invitiamo a verificare modalità e specifiche di pagamento sul sito www.gruppoequitalia.it.

Pagamento on line:

E' possibile effettuare pagamenti online tramite carta di credito accedendo al sito www.gruppoequitalia.it e cliccando sull'apposita sezione presente in home page.

Sul sito sono dettagliate le specifiche del servizio e le commissioni applicate.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Relativamente alle somme richieste nella presente cartella è possibile tramite il modello di autodichiarazione - disponibile presso tutti gli sportelli del Gruppo Equitalia e sul sito www.gruppoequitalia.it - richiedere l'interruzione delle attività di riscossione nell'ipotesi di pagamenti precedenti l'iscrizione a ruolo e per provvedimenti di sgravio/sospensione/accoglimento ricorso emessi dagli Organi competenti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Responsabile pro-tempore dell'UO Processi e Sistemi ICT.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.gruppoequitalia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente società.

RUOLO EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

segue

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti".

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

Quando e come presentare istanza di reclamo- mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo- mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo- mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo- mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsti per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo- mediazione che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

N.B. Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamo- mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella (ad esempio, un errore di notifica).

A chi presentare istanza di reclamo- mediazione

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

Dati da indicare nell'istanza di reclamo- mediazione

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella è tenuto a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il Contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

A chi presentare ricorso

Il Contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 Dlgs n. 546/1992)
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione, che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario. Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

segue

- notificare il ricorso all'Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla Sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- la generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

E' opportuno che il Contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il Contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla comunicazione del diniego o dell'accoglimento parziale dell'istanza o, in caso di silenzio dell'ufficio, dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia da contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

segue

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- **Sospensione amministrativa:** la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente.
- **Sospensione giudiziale:** se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificare la lettura.

Le spese di notifica rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I compensi per il servizio di riscossione rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il pagamento entro SESSANTA giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le somme aggiuntive che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Dopo il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

segue

Le spese per l'eventuale attività esecutiva svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero della Finanza e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.